



Accordo URC/LPML/SC 2021-2024

tra la

Confederazione Svizzera,
rappresentata dal
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

e il Cantone XX

per l'esecuzione della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI),
della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) e
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

I. In generale

1. Scopo dell'accordo

Il presente accordo disciplina l'esecuzione della LADI, della LC e della LStrl nell'ambito della consulenza, del collocamento, dei controlli e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). Esso stabilisce il quadro della cooperazione tra Confederazione e Cantoni (capitolo I cifre 2 e 3), descrive gli obiettivi da raggiungere (capitolo I, cifra 4), definisce il principio della gestione incentrata sui risultati (capitoli da II a IV) e disciplina la durata dell'accordo (capitolo V).

L'accordo provvede a garantire un'esecuzione efficace ed efficiente della legge e contribuisce a prevenire la disoccupazione imminente e a combattere quella esistente. Favorendo il reinserimento rapido e duraturo delle persone in cerca d'impiego nel mercato del lavoro, contribuisce alla riduzione del danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione e al benessere economico generale.

2. Basi legali

L'accordo si fonda sulle seguenti basi legali: art. 92 cpv. 7, 85 cpv. 1, 85b e 85c LADI¹; art. 122c OADI²; ordinanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI³, ordinanza sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro⁴; art. 24-28 LC⁵; art. 21a e 53 cpv. 5 LStrl⁶; art. 9 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)⁷; art. 51, 52 e 53a-53e dell'ordinanza sul collocamento (OC)⁸.

3. Principi

L'accordo si basa sul principio della gestione incentrata sui risultati. Esso punta sia sull'emulazione tra i Cantoni, sia sulla diffusione delle pratiche cantonali efficaci in materia di esecuzione.

Gli organi incaricati dell'esecuzione designati dal legislatore sono:

- l'ufficio di compensazione, rappresentato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e più precisamente dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO),
- gli organi d'esecuzione cantonali, rappresentati dai Cantoni e più precisamente dei servizi cantonali (SC), dagli uffici regionali di collocamento (URC) e dai servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML).

L'accordo fissa gli obiettivi e i risultati da raggiungere lasciando ai Cantoni, entro i limiti del quadro legale (leggi, ordinanze, direttive), autonomia nell'organizzazione e nella gestione dei loro organi d'esecuzione e nella fornitura delle loro prestazioni. Mediante il reinserimento rapido e duraturo dei beneficiari di indennità giornaliera, gli organi d'esecuzione contribuiscono in particolare a ridurre il danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione.

La commissione prevista all'art. 122c cpv. 2 OADI (denominata Comitato di gestione Accordo URC/LPML/SC), diretta dall'ufficio di compensazione e composta da rappresentanti degli organi d'esecuzione, definisce i dettagli della gestione incentrata sui risultati (misurazioni dei risultati, valutazione della situazione, valutazioni, indicatori di gestione e scambio di esperienze). Le mansioni e le competenze del Comitato di gestione Accordo URC/LPML/SC sono disciplinate da un regolamento (cfr. Allegato 1).

4. Obiettivi

In considerazione degli obiettivi generali della LADI, della LC e dell'art. 21a LStrl, ossia creare e mantenere un mercato del lavoro equilibrato nonché sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena e, pertanto, nell'ottica di ridurre al minimo la disoccupazione, gli organi incaricati dell'esecuzione devono raggiungere i seguenti obiettivi:

- reinserire rapidamente i beneficiari di indennità giornaliera dell'AD,
- reinserire in modo duraturo i beneficiari di indennità giornaliera dell'AD,

¹ SR 837.0

² SR 837.02

³ SR 837.023.3

⁴ SR 837.022.531

⁵ SR 823.11

⁶ RS 142.20

⁷ RS 142.205

⁸ RS 823.111

- prevenire la disoccupazione,
- reinserire le persone in cerca d'impiego che non hanno diritto all'indennità giornaliera.

I primi due obiettivi, che riguardano il reinserimento dei beneficiari di indennità giornaliera dell'AD, rappresentano gli obiettivi prioritari. Gli altri due obiettivi vengono considerati come obiettivi estesi. Il raggiungimento degli obiettivi è misurato mediante indicatori di risultati (cfr. capitoli II e III).

Gli strumenti a disposizione degli organi d'esecuzione per raggiungere gli obiettivi sono disciplinati nella LADI, nella LC, nella LStrI e nelle relative ordinanze e comprendono in particolare:

- la consulenza delle persone in cerca d'impiego,
- il collocamento delle persone in cerca d'impiego (incl. il ricorso alle possibilità offerte dall'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a LStrI),
- i controlli delle persone in cerca d'impiego,
- l'impiego di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
- la collaborazione con i partner cantonali della collaborazione interistituzionale (CII).

Eventuali altri obiettivi di politica economica, sociale o migratoria oppure altri obiettivi cantonali non vengono presi in considerazione nella gestione degli URC/LPML/SC.

La figura riportata nell'Allegato 2 fornisce una panoramica della gestione incentrata sui risultati e degli strumenti di gestione.

II. Gestione incentrata sui risultati: obiettivi prioritari

5. Misurazione dei risultati AD

Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi d'esecuzione in relazione ai beneficiari di indennità giornaliera dell'AD è misurato mediante quattro indicatori di risultati, che sono associati ai principali obiettivi in materia di esecuzione della LADI, ossia reinserire in modo rapido e duraturo.

Gli indicatori di risultati dell'ambito AD vengono ponderati e confluiscono in un indice globale.

Base legale	Gruppo target	Obiettivo di risultato	Indicatore di risultati	Ponderazione
LADI	Beneficiari di indennità giornaliera dell'AD	Reinserire rapidamente	Indicatore 1: Qual è la durata media di riscossione dell'indennità giornaliera dei beneficiari di indennità?	50%
		Evitare la disoccupazione di lunga durata	Indicatore 2: Qual è la quota di beneficiari di indennità giornaliera entrata in disoccupazione di lunga durata?	20%
		Evitare l'esaurimento del diritto all'indennità	Indicatore 3: Qual è la quota di beneficiari di indennità giornaliera che ha esaurito il diritto all'indennità?	20%

		Evitare le reiscrizioni	Indicatore 4: Qual è la quota di beneficiari di indennità giornaliera disiscritti che si reiscrive alla disoccupazione?	10%
		Reinserire in modo rapido e duraturo	Indice globale per la misurazione dei risultati AD	100%

Per consentire una comparazione dei risultati conseguiti dagli organi di esecuzione, gli indicatori vengono depurati dai fattori non influenzabili con una metodologia econometrica. I risultati corretti degli organi di esecuzione che ne derivano sono rappresentati sotto forma di benchmark.

Le disposizioni dettagliate relative alla misurazione dei risultati AD sono riportate nell'Allegato 3.

6. Comunicazione dei risultati

Una volta l'anno, il capodipartimento del DEFR informa per iscritto i consiglieri di Stato competenti in merito agli esiti delle misurazioni dei risultati AD. Nel secondo trimestre vengono comunicati gli esiti della misurazione dei risultati AD dell'anno precedente. Oltre al livello dei risultati dell'anno in rassegna viene illustrata anche l'evoluzione di tali risultati.

III. Gestione incentrata sui risultati: obiettivi estesi

7. Misurazione dei risultati Prevenzione

Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi d'esecuzione nell'ambito della prevenzione della disoccupazione è misurato mediante un indicatore di risultati, associato all'obiettivo di evitare il versamento di indennità giornaliera dell'AD.

Base legale	Gruppo target	Obiettivo di risultato	Indicatore di risultati
LADI	Persone in cerca d'impiego minacciate dalla disoccupazione (a rischio di disoccupazione imminente)	Evitare il versamento di indennità giornaliera	Indicatore 5: Qual è la quota di persone in cerca d'impiego aventi diritto all'indennità che può essere reinserita nel mercato del lavoro prima di iniziare a riscuotere le indennità giornaliera?

Per consentire una comparazione dei risultati conseguiti dagli organi di esecuzione, l'indicatore viene depurato dai fattori non influenzabili con una metodologia econometrica. I risultati corretti degli organi di esecuzione che ne derivano sono rappresentati sotto forma di benchmark.

Le disposizioni dettagliate relative alla misurazione dei risultati Prevenzione sono riportate nell'Allegato 4.

8. Misurazione dei risultati NBP

Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi d'esecuzione nell'ambito del reinserimento delle persone in cerca d'impiego senza diritto all'indennità giornaliera dell'AD è misurato mediante un indicatore di risultati, associato all'obiettivo di reinserire tali persone nel mercato del lavoro.

Base legale	Gruppo target	Obiettivo di risultato	Indicatore di risultati
LC e LStrl	Persone in cerca d'impiego senza diritto a un termine quadro	Reinserire nel mercato del lavoro	Indicatore 6: Qual è a quota di persone in cerca d'impiego non aventi diritto all'indennità che può essere reinserita nel mercato del lavoro?

Per consentire una comparazione dei risultati conseguiti dagli organi di esecuzione, l'indicatore viene depurato dai fattori non influenzabili con una metodologia econometrica. I risultati corretti degli organi di esecuzione che ne derivano sono rappresentati sotto forma di benchmark.

Le disposizioni dettagliate relative alla misurazione dei risultati NBP sono riportate nell'Allegato 4.

9. Comunicazione dei risultati

Gli esiti delle misurazioni dei risultati Prevenzione e NBP sono disponibili dopo un anno e mezzo. Nel terzo trimestre l'ufficio di compensazione comunica per iscritto ai responsabili degli uffici cantonali del lavoro i dati relativi a due anni prima.

Nella comunicazione dei risultati corretti della misurazione dei risultati NBP si considera che il contributo di altre istituzioni al risultato non può essere misurato e che quindi non può neanche essere corretto.

Nel caso di richieste di terzi ai sensi della legge sulla trasparenza (LTras), per ciò che concerne le misurazioni dei risultati Prevenzione e NBP vengono resi pubblici solo i risultati a livello di aggregazione cantonale. Per evitare interpretazioni errate i risultati forniti a terzi sono accompagnati da una clausola nella quale si illustra che, in materia, si dispone ancora di scarsa esperienza, che vi è un differimento temporale nella misurazione e che altri attori possono esercitare un'influsso sui risultati.

IV. Gestione incentrata sui risultati: strumenti complementari

Oltre alla misurazione dei risultati, la gestione degli organi d'esecuzione avviene mediante i seguenti strumenti. Le disposizioni dettagliate relative agli strumenti destinati alla gestione incentrata sui risultati sono riportate nell'Allegato 5.

10. Valutazione della situazione

L'ufficio di compensazione svolge, in collaborazione con gli organi d'esecuzione le cui misurazioni dei risultati AD sono notevolmente inferiori alla media o la cui situazione è in rapido peggioramento, una valutazione della situazione per migliorare a lungo termine i loro risultati. Inoltre, i Cantoni possono chiedere all'ufficio di compensazione di effettuare una valutazione della situazione. La valutazione della situazione si focalizza sugli obiettivi prioritari della gestione incentrata sui risultati ed è finalizzata al costante sviluppo delle pratiche in materia di esecuzione e quindi impostata sul lungo periodo.

11. Valutazioni

L'ufficio di compensazione promuove progetti di ricerca e svolge valutazioni mirate dal punto di vista qualitativo e quantitativo per esaminare l'efficacia e l'efficienza degli organi d'esecuzione, aumentare la trasparenza sul mercato del lavoro nonché identificare e sviluppare le buone pratiche in materia di esecuzione. Inoltre, i Cantoni possono chiedere all'ufficio di compensazione un sostegno per le valutazioni delle loro pratiche. A tal fine gli organi di esecuzione informano in maniera tempestiva l'ufficio di compensazione in merito ai loro progetti pilota.

12. Indicatori di gestione

L'ufficio di compensazione mette a disposizione informazioni aggiornate per dirigere e gestire gli organi d'esecuzione tra cui rientrano: indicatori delle prestazioni URC e LPML, aiuti all'interpretazione per i consulenti del personale, risultati dei sondaggi presso i clienti, ecc.). La definizione e la descrizione di questi indicatori operativi si basano sugli obiettivi previsti dalla Balanced Scorecard. L'ufficio di compensazione cura la gestione della qualità dei dati.

13. Scambio di esperienze

L'ufficio di compensazione e i Cantoni promuovono lo scambio di esperienze tra gli organi d'esecuzione favorendo così la trasparenza e la diffusione di pratiche cantonali efficaci in materia di esecuzione.

V. Disposizioni finali

14. Durata dell'accordo

Il presente accordo è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Può essere disdetto da entrambe le parti per la fine dell'anno con un preavviso di tre mesi.

In caso di modifica delle basi legali durante il periodo di validità dell'accordo, quest'ultimo verrà adeguato di conseguenza.

Berna,.....

XX,.....

Capo del Dipartimento federale
dell'economia, della formazione
e della ricerca DEFR

Per il Cantone XX

.....
Guy Parmelin

.....

Allegati:

1. Regolamento del Comitato di gestione Accordo URC/LPML/AC
2. Gestione incentrata sui risultati e strumenti di gestione: panoramica
3. Misurazione dei risultati AD: disposizioni dettagliate
4. Misurazione dei risultati Prevenzione e misurazione dei risultati NBP: disposizioni dettagliate
5. Strumenti complementari per la gestione incentrata sui risultati: disposizioni dettagliate